Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — Roma - Mercoledì, 9 febbraio 1927 - Anno V — Numero 32

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel sommario e a pag. 553 della *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 1927, al numero di pubblicazione 277, dove leggesi « R. decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 70 » deve leggersi: « R. decreto 6 febbraio 1927, n. 70 ».

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

BANDI DI CONCORSO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 281.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1926, n. 2169.
Approvazione dello statuto della Regia università di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto l'art. 62 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il Regolamento generale universitario approvato col R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;
Udito il Consiglio Superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato lo statuto della R. Università di Catania, annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 ottobre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 152. — COOP

Statuto della Regia Università di Catania.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

L'Università di Catania è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

a) Facoltà di giurisprudenza;
b) Facoltà di lettere e filosofia con annessa Scuola di perfezionamento in archeologia;
c) Facoltà di medicina e chirurgia;
d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
e) Scuola di farmacia.

Art. 2.

Gli insegnamenti delle singole Facoltà e della Scuola vengono impartiti, di regola, in tre ore settimanali di lezioni, da tenersi in giorni distinti, sui programmi coordinati ed approvati dai rispettivi Consigli.

A tal uopo, entro il mese di maggio di ciascun anno accademico, i professori ufficiali di ciascuna Facoltà e Scuola debbono presentare i programmi di insegnamento per l'anno accademico successivo, fatta eccezione per i programmi di quegli insegnanti che, essendo legati al materiale disponibile, non permettono la redazione di un programma prestabilito.

Art. 3.

Entro il termine di cui al 2° comma dell'articolo precedente, i liberi docenti, che intendano svolgere un corso, debbono presentarne il programma al Consiglio della Facoltà cui appartiene la materia da essi professata.

Il Consiglio esamina i programmi presentati e, ove corrispondano per limiti di estensione e per numero di ore settimanali di insegnamento a quelli dei corsi ufficiali ed i liberi docenti dispongano di mezzi sperimentali e dimostrativi riconosciuti idonei, può dichiararli pareggiati a tutti gli effetti di legge. Il termine di presentazione del programma è prorogato fino ad un mese prima dell'apertura dell'anno accademico per i liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nella R. Università di Catania.

Entro il mese di giugno le Facoltà e la Scuola esaminano e classificano i programmi dei corsi liberi provvedendo anche al coordinamento dei programmi di tutti i corsi di insegnamento.

Art. 4.

Le proposte di incarichi di insegnamento per il nuovo anno devono di regola essere fatte dalle Facoltà e dalla Scuola non oltre il 30 aprile.

TITOLO II.

STUDENTI ED ESAMI.

Art. 5.

Lo studente, al momento dell'immatricolazione, riceverà dalla segreteria, oltre la tessera di cui all'art. 69 del Regolamento generale universitario, un libretto di iscrizione, nel quale ogni anno saranno segnati i corsi che lo studente intende seguire. Sullo stesso libretto la segreteria farà annotazione delle tasse e sopratasse pagate.

Art. 6.

Lo studente può chiedere il passaggio da una Facoltà all'altra non oltre il 31 dicembre.

Lo studente che fa passaggio da altra Facoltà è iscritto di regola al 1° anno di corso. Potrà essergli concessa con decreto del Rettore, su parere della Facoltà nella quale lo studente fa passaggio, l'abbreviazione del corso tenuto conto degli studi fatti precedentemene sopratutto in riguardo alla affinità. In ogni caso lo studente deve essere provvisto del titolo di studi medi richiesti per l'iscrizione nella Facoltà nella quale ha chiesto di far passaggio, conseguito tanti anni prima quanti sono quelli dell'abbreviazione di corso che viene concessa.

Art. 7.

Il congedo per altra Università può essere chiesto dallo studente, regolarmente iscritto o fuori corso, non oltre il 30 novembre e può essere concesso dal Rettore su domanda motivata e documentata anche con l'atto di consenso del padre o di chi ne fa le veci.

Art. 8.

Per gli aspiranti ai benefici della Cassa scolastica valgono le norme dello speciale regolamento stabilito ai sensi dello articolo 98 del Regolamento generale universitario.

Art. 9.

Gli esami di profitto e quelli di laurea o di diploma hanno luogo, di regola, alla chiusura annuale dei corsi.

Lo studente il quale abbia ottenuto di potersi presentare ad un esame di profitto o di laurea o di diploma in epoca diversa da quella stabilita dal primo comma dell'art. 83 del Regolamento generale universitario, e non sia stato approvato, non potrà presentarsi allo stesso esame di profitto, di laurea o di diploma se non siano trascorsi almeno tre mesi dalla data della riprovazione.

Agli effetti della tassa di esame e in ogni caso agli effetti dell'ammissione ai benefici della Cassa scolastica gli esami eventualmente sostenuti all'inizio del nuovo anno accademico e non oltre il 30 novembre saranno considerati come pertinenti all'anno accademico precedente.

Art. 10.

Gli esami di profitto si svolgono per singole materie, salvo che le singole Facoltà o la Scuola deliberino altrimenti, nel qual caso gli aggruppamenti delle materie devono essere indicati nel manifesto di cui all'art. 3 del Regolamento generale universitario.

Gli studenti hanno però il diritto di presentarsi agli esami secondo l'ordinamento vigente nell'anno in cui iniziarono il corso universitario.

Art. 11.

Gli studenti che non abbiano superati gli esami dei corsi propedeutici non possono essere ammessi a sostenere gli esami delle materie cui quelli servono di preparazione.

Art. 12.

Le Commissioni degli esami di profitto per singole materie sono composte del professore ufficiale della disciplina oggetto dell'esame, di un professore ufficiale di materia affine e di un libero docente della materia o di materia affine e in mancanza di un cultore della materia.

I liberi docenti che fanno parte del personale delle cliniche o dei laboratori non possono entrare nelle Commissioni di esame cui partecipi il professore dal quale dipendono. Se lo aiuto o l'assistente è incaricato, può sedere in Commissione anche col professore da cui dipende, ma solo per l'insegnamento che ha impartito come incaricato.

Nel caso di esami di profitto per gruppi di materie le Commissioni sono composte dei professori ufficiali delle materie costituenti il gruppo o di materie affini e di un libero docente o cultore di una di esse o di materia affine. Il numero dei commissari non può essere inferiore a tre nè superiore a cinque.

Art. 13.

L'esame di laurea consiste di regola, salvo quanto viene stabilito dai particolari ordinamenti delle Facoltà e Scuole, nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su tema tratto da uno degli insegnamenti della Facoltà.

Il candidato inoltre è tenuto a svolgere oralmente due fra tre argomenti da lui scelti in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

Tanto la dissertazione scritta che il titolo degli argomenti orali debbono essere presentati in segreteria almeno un mese prima della data fissata per gli esami di laurea.

Saranno respinte le dissertazioni che pervenissero in segreteria con ritardo.

Art. 14.

Salvo quanto è disposto nel presente statuto per la Scuola di farmacia, la Commissione per l'esame di laurea è normalmente composta di undici membri compreso il Preside della Facoltà e deve farne parte almeno uno e non più di quattro liberi docenti. Gli altri commissari devono essere professori ufficiali della Facoltà.

In casi eccezionali, a giudizio del Rettore e su proposta del Preside della Facoltà, la Commissione potrà essere composta di un numero inferiore di membri, in ogni caso non minore di nove: almeno uno e non più di due saranno liberi docenti.

Art. 15.

Il Preside, avuta comunicazione della nomina della Commissione, designa per ciascuna dissertazione scritta il relatore.

Art. 16.

La Commissione di laurea sarà convocata dal Preside 20 giorni prima di quello fissato per l'esame perchè proceda all'approvazione o meno degli argomenti di discussione orale presentati dai candidati.

Nel caso che la Commissione non l'approvi, i candidati sono tenuti a presentarne subito altri.

TITOLO III.

Disciplina universitaria.

Art. 17.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite colle seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dall'Università.

Art. 18.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal Rettore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2 e 3 dello articolo precedente spetta al Consiglio della Facoltà o Scuola in seguito a relazione del Rettore. Lo studente deve essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio di Facoltà o Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dal Consiglio.

Contro la deliberazione del Consiglio di Facoltà o Scuola lo studente può appellarsi al Senato accademico.

L'applicazione della sanzione di cui al n. 4 e anche di quelle di cui ai numeri 2 e 3, quando ai fatti abbiano preso parte studenti di diverse Facoltà o Scuole, è fatta dal Senato accademico, in seguito a relazione del Rettore, coll'osservanza delle norme e dei termini stabiliti nel comma precedente relativamente alla comunicazione da farsi allo studente.

Il giudizio del Senato accademico è sempre inappellabile.

Art. 19.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal Rettore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutte le Università e Istituti superiori del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altra Università o Istituto superiore sono integralmente applicate in questa Università, se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi inscritto.

Art. 20.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori degli edifici universitari, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 21.

Il Senato accademico potrà dichiarare non valido agli effetti della iscrizione il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

TITOLO IV.

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA.

Art. 22.

La Facoltà di giurisprudenza conferisce la laurea in giurisprudenza.

Il corso ha la durata di quattro anni.

Art. 23.

Gl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza sono i seguenti:

1. Introduzione alle scienze giuridiche ed etnologia giuridica;
2. Istituzioni di diritto civile;
3. Istituzioni di diritto romano;
4. Storia del diritto romano ed esegesi storica delle fonti;
5. Diritto e procedura penale (triennale);
6. Diritto internazionale (biennale);
7. Statistica;
8. Economia politica;
9. Diritto costituzionale;
10. Diritto ecclesiastico;
11. Storia del diritto italiano (biennale);
12. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (triennale);
13. Diritto civile (triennale);
14. Procedura civile (biennale);
15. Diritto commerciale (biennale);
16. Filosofia del diritto;
17. Medicina legale generale e delle assicurazioni;
18. Diritto romano (biennale);
19. Scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 24.

Il piano di studi proposto per il conseguimento della laurea è il seguente:

Anno 1°:

Introduzione alle scienze giuridiche ed etnologia giuridica;
Istituzioni di diritto civile;
Istituzioni di diritto romano;
Storia del diritto romano ed esegesi storica delle fonti;
Diritto e procedura penale (1° corso);
Diritto internazionale (1° corso).

Anno 2°:

Statistica;
Economia politica;
Diritto costituzionale;
Diritto internazionale (2° corso);
Diritto ecclesiastico;
Diritto e procedura penale (2° corso);
Storia del diritto italiano (1° corso);
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (1° corso);
Diritto civile (1° corso);
Procedura civile ed ordinamento giudiziario (1° corso);
Diritto commerciale (1° corso);

Anno 3°:

Filosofia del diritto;
Medicina legale generale e delle assicurazioni;
Diritto e procedura penale (3° corso);
Storia del diritto italiano (2° corso);
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (2° corso);
Diritto civile (2° corso);
Procedura civile (2° corso);
Diritto commerciale (2° corso);
Diritto romano (1° corso).

Anno 4°:

Scienza delle finanze e diritto finanziario;
Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione (3° corso);
Diritto civile (3° corso);
Diritto romano (2° corso).

Art. 25.

Per i corsi di Diritto civile, Diritto commerciale, Diritto e procedura penale, Diritto amministrativo e scienza della amministrazione, Procedura civile sono prescritte oltre le tre ore d'insegnamento normale esercitazioni pratiche di almeno un'ora per settimana obbligatorie per gli studenti iscritti ai relativi corsi.

Art. 26.

Lo studente è libero di variare il piano di studi proposto sostituendo ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle di cui all'art. 23 o anche fra quelle di altre Facoltà a condizione però che il numero delle materie sia uguale a quello del piano proposto.

Il numero delle materie di altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà.

Nessun anno di corso è valido ove lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre materie.

Art. 27.

Agli effetti dell'art. 11 del presente statuto sono materie propedeutiche:

a) Le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano per il diritto romano;

b) Le istituzioni di diritto civile e l'introduzione alle scienze giuridiche ed etnologia giuridica per il diritto civile e per il diritto commerciale;

c) Le istituzioni di diritto romano e la storia del diritto romano per la storia del diritto italiano;

d) L'economia politica per la scienza delle finanze e diritto finanziario.

Art. 28.

Per l'iscrizione di coloro che siano già forniti di altra laurea o diploma, valgono le seguenti norme:

a) i laureati in lettere e filosofia, in medicina e chirurgia, in scienze fisiche, matematiche e naturali, ed in ingegneria, possono essere iscritti al 2° anno.

b) i laureati nei RR. Istituti superiori di commercio e nel Reale Istituto superiore di scienze sociali « C. Alfieri » di Firenze possono essere iscritti al 3° anno.

La Facoltà, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati, determinerà caso per caso i corsi da seguire e gli esami da superare.

In ogni caso i laureati anzidetti dovranno possedere, agli effetti della inscrizione, il diploma di maturità classica conseguito tanti anni prima quanti sono gli anni di abbreviazione consentiti.

Art. 29.

Alla Facoltà di giurisprudenza sono annessi:

a) l'Istituto di esercitazioni giuridiche;

b) l'Istituto di storia del diritto romano;

c) l'Istituto di diritto penale.

I predetti istituti sono ordinati come Seminari ai sensi dell'art. 23 del Regolamento generale universitario.

TITOLO V.

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA.

Art. 30.

La Facoltà di lettere e filosofia conferisce la laurea in lettere e la laurea in filosofia.

Il corso degli studi necessari al conseguimento di ciascuna laurea dura quattro anni.

Art. 31.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Letteratura italiana;
2. Letteratura latina;
3. Letteratura greca;
4. Glottologia indoeuropea;
5. Letterature neolatine;
6. Storia antica;
7. Storia moderna;
8. Archeologia;
9. Geografia;
10. Filosofia;
11. Storia della filosofia;
12. Pedagogia;
13. Paleografia.

Art. 32.

Per il conseguimento della laurea in lettere è proposto il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Letteratura italiana;
Letteratura latina;
Letteratura greca;
Glottologia indoeuropea;
Storia antica;
Geografia.

Anno 2°:

Letteratura italiana;
Letteratura latina;
Letteratura greca;
Letterature neolatine;
Storia moderna;
Archeologia.

Anno 3°:

Storia antica;
Una letteratura a scelta;
Storia della filosofia;
Una materia a scelta fra tutte quelle che si insegnano nella Facoltà, non escluse le materie già frequentate dallo studente.

Anno 4°:

Storia moderna;
Una materia a scelta fra tutte quelle che si insegnano nella Facoltà, non escluse le materie già frequentate dallo studente.

Art. 33.

Per il conseguimento della laurea in filosofia è proposto il seguente piano di studi:

Anno 1°:

Letteratura italiana;
Letteratura latina;
Letteratura greca;
Storia moderna;
Glottologia indoeuropea;
Archeologia oppure storia antica.

Anno 2°:

Letteratura italiana;
Letteratura latina oppure greca;
Filosofia;
Storia della filosofia;
Pedagogia;
Geografia.

Anno 3°:

Filosofia;
Storia della filosofia;
Pedagogia;
Anatomia comparata o anatomia umana o istologia o fisiologia o psichiatria;
Storia moderna.

Anno 4°:

Economia politica o introduzione alle scienze giuridiche ed etnologia giuridica;
Filosofia del diritto o storia del diritto italiano o storia del diritto romano;
Una delle discipline insegnate nella Facoltà.

Art. 34

Lo studente è libero di modificare i piani di studi proposti sostituendo a una o più fra le materie in essi indicate altrettante materie fra quelle dell'art. 31 o anche fra quelle insegnate in altre Facoltà, purchè il numero complessivo delle materie sia uguale a quello del piano proposto.

Il numero delle materie insegnate in altre Facoltà, alle quali lo studente può iscriversi, non deve in ogni caso essere superiore a tre, e la scelta di tali materie deve essere approvata dalla Facoltà di lettere.

Art. 35.

Ogni disciplina viene impartita con tre ore almeno di insegnamento settimanale in giorni diversi. E' data facoltà al professore di dedicare un'altra ora per settimana ad esercitazioni.

Art. 36.

Per gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina sono obbligatorie le prove scritte. Per la letteratura italiana è assegnato un argomento di carattere storico-critico; per la letteratura latina un tema da svolgere in lingua latina o una traduzione dall'italiano.

Il tempo assegnato per detti esami non può superare sei ore. Per le altre discipline, dopo deliberazione di Facoltà, si possono richiedere anche, oltre alle orali, prove scritte, e per la geografia schizzi cartografici alla lavagna.

Art. 37.

Per conseguire la laurea lo studente presenta e discute una dissertazione su un argomento concordato col professore della materia.

Art. 38.

I laureati in lettere e quelli in filosofia sono ammessi rispettivamente al 3° anno di filosofia o a quello di lettere sostenendo esami in sei discipline.

Tenuto conto degli studi già compiuti possono essere ammessi al 4° anno con gli obblighi che saranno stabiliti caso per caso dalla Facoltà.

I laureati dalle Facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia, e scienze sono ammessi al 2° anno del corso di lettere o al 3° del corso di filosofia con gli obblighi che saranno di volta in volta stabiliti dalla Facoltà.

Scuola di perfezionamento in archeologia.

Art. 39.

E' annessa alla Facoltà di lettere una Scuola di perfezionamento in archeologia.

Art. 40.

La Scuola è diretta dal titolare di Archeologia o in mancanza da un professore eletto dalla Facoltà. Il Direttore è assistito da un Consiglio composto da tutti i professori della Scuola.

Art. 41.

Alla Scuola possono essere ammessi i laureati in lettere o in filosofia con l'obbligo di pagare le tasse e sopratasse nella misura stabilita per la Facoltà di lettere e filosofia.

Art. 42.

Alla Scuola sono pure ammessi gli stranieri come studenti regolari se forniti di titolo equipollente a quello richiesto ai cittadini italiani regnicoli. L'equipollenza è valutata dal Senato accademico.

Art. 43.

Gli insegnamenti della Scuola sono così suddivisi:

a) Storia antica, archeologia o storia dell'arte, epigrafia, impartiti nell'Università di Catania;

b) Topografia archeologica riguardante particolarmente la Sicilia e antichità cristiane, corso impartito a Siracusa.

Tutti i corsi suddetti sono annuali.

Art. 44.

Gli insegnamenti di archeologia e di epigrafia sono impartiti col sussidio del materiale scientifico del Gabinetto di archeologia dell'Università ed usufruendo anche di quello dei Musei cittadini e del R. Museo archeologico di Siracusa.

Art. 45.

Alla fine del biennio gli alunni dopo aver presentato e discusso una dissertazione su una delle materie archeologiche sopra indicate conseguono un diploma di perfezionamento in archeologia.

TITOLO VI.

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA.

Art. 46.

La Facoltà di medicina e chirurgia conferisce la laurea in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di anni sei.

Art. 47.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Botanica;
4. Zoologia ed anatomia comparate;
5. Anatomia umana normale;
6. Istologia normale ed embriologia;
7. Fisiologia;
8. Chimica biologica;
9. Patologia generale;
10. Anatomia topografica;
11. Medicina operatoria;
12. Materia medica (farmacologia sperimentale e farmacoterapia);
13. Patologia medica e semeiotica;
14. Patologia chirurgica;
15. Clinica medica;
16. Clinica chirurgica;
17. Clinica ostetrica e ginecologica;
18. Clinica delle malattie nervose e mentali;
19. Clinica pediatrica;
20. Clinica oculistica;
21. Clinica dermosifilopatica;
22. Clinica otorinolaringojatrica;
23. Anatomia ed istologia patologica;
24. Igiene e batteriologia;
25. Medicina legale;
26. Parassitologia medica;

27. Sierologia ed immunologia;
28. Ortopedia;
29. Patologia esotica;
30. Odontoiatria.

Art. 48.

Per il conseguimento della laurea è proposto il seguente ordine di studi:

Anno 1°:

1. Fisica;
2. Chimica;
3. Zoologia ed anatomia comparate;
4. Botanica;
5. Anatomia umana normale (1° corso);
6. Istologia ed embriologia (1° corso).

Anno 2°:

1. Anatomia umana normale (2° corso);
2. Istologia ed embriologia (2° corso);
3. Fisiologia (1° corso);
4. Chimica biologica (1° corso);
5. Parassitologia.

Anno 3°:

1. Fisiologia (2° corso);
2. Chimica biologica (2° corso);
3. Farmacologia;
4. Patologia generale;
5. Anatomia topografica.

Anno 4°:

1. Patologia speciale medica e semeiotica;
2. Patologia speciale chirurgica;
3. Clinica medica (1° corso);
4. Clinica chirurgica (1° corso);
5. Medicina operatoria;
6. Anatomia ed istologia patologica (1° corso);
7. Sierologia e immunologia.

Anno 5°:

1. Clinica medica (2° corso);
2. Clinica chirurgica (2° corso);
3. Clinica oculistica;
4. Clinica dermosifilopatica;
5. Clinica otorinolaringojatrica;
6. Anatomia ed istologia patologica (2° corso);
7. Igiene;
8. Medicina legale;
9. Odontoiatria.

Anno 6°:

1. Clinica medica (3° corso);
2. Clinica chirurgica (3° corso);
3. Clinica ostetrica e ginecologica;
4. Clinica pediatrica;
5. Clinica delle malattie nervose e mentali;
6. Farmacoterapia;
7. Ortopedia;
8. Patologia esotica.

Art. 49.

Lo studente è libero di modificare il piano di studi proposto, purchè il numero delle materie alle quali s'iscriva e nelle quali superi l'esame non sia inferiore a 24.

Il numero d'insegnamenti che lo studente deve frequentare in ciascun anno di corso non può essere inferiore a 3.

Art. 50.

Gli insegnamenti impartiti nella Facoltà di medicina e chirurgia si svolgono sotto forma di lezioni dimostrative e di esercitazioni.

Nella clinica medica, chirurgica ed ostetrica sono obbligatori periodi di internato per gli studenti del 6° anno.

Art. 51.

La frequenza ai corsi va intesa come frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni relative, secondo le indicazioni dell'orario.

Art. 52.

Gli esami di profitto sono teorico-pratici.

Per accedere agli esami delle Cliniche medica, chirurgica ed ostetrica è necessario aver compiuto il prescritto periodo di internato nelle Cliniche.

Lo studente non può essere ammesso a nessun esame di profitto in qualsiasi Clinica generale o speciale, se non abbia superato gli esami di profitto di Anatomia normale, di Fisiologia e di Patologia generale.

Art. 53.

L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta e di due argomenti scelti dal candidato e comunicati un mese prima dell'esame.

I candidati che abbiano pubblicazioni possono presentarle ed eventualmente servirsene nelle discussioni.

Art. 54.

Per le iscrizioni dei laureati, valgono le seguenti norme:

1. I laureati in scienze naturali o in agraria possono essere iscritti al 3° anno; qualora essi abbiano già frequentato un corso biennale di anatomia umana con le relative esercitazioni, un corso biennale di fisiologia e un corso annuale di patologia generale e ne abbiamo superato i relativi esami, possono essere iscritti al 4° anno.

2. I laureati in matematica, in fisica, in chimica, in chimica e farmacia possono essere iscritti al 2° anno; qualora essi abbiano già dato gli esami di botanica, zoologia e anatomia comparata e fisiologia, seguono le condizioni dei laureati di cui al n. 1.

3. I laureati in medicina veterinaria seguono le condizioni dei laureati di cui al n. 1.

4. Coloro che sono forniti di diploma di farmacista possono essere iscritti al 2° anno.

5. Gli ingegneri civili ed industriali possono essere iscritti al 2° anno.

6. I laureati in filosofia e lettere ed i laureati in giurisprudenza possono essere iscritti al 2° anno.

Per ottenere l'iscrizione i laureati o diplomati di cui ai precedenti commi devono essere forniti del titolo di studi medi richiesto per l'immatricolazione alla Facoltà medico-chirurgica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per cui si concede l'abbreviazione di corso.

La Facoltà, tenendo conto degli studi da essi compiuti, stabilisce il piano degli studi e determina il numero delle materie che debbono frequentare e di cui devono superare l'esame per conseguire la nuova laurea.

TITOLO VII.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 55.

La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:
1. Laurea in matematica;
2. Laurea in fisica;
3. Laurea in chimica;
4. Laurea in scienze naturali;
5. Laurea mista in fisica e matematica;
6. Laurea mista in fisica e scienze naturali.

Art. 56.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti
1. Analisi algebrica;
2. Analisi infinitesimale;
3. Analisi superiore;
4. Anatomia e fisiologia comparate;
5. Astronomia e geodesia;
6. Botanica;
7. Chimica industriale;
8. Chimica generale ed inorganica;
9. Chimica organica;
10. Chimica fisica;
11. Disegno e architettura elementare;
12. Fisica superiore;
13. Fisica matematica;
14. Fisica sperimentale;
15. Geografia fisica e metereologia;
16. Geologia;
17. Geometria analitica;
18. Geometria descrittiva;
19. Geometria proiettiva;
20. Geometria superiore;
21. Istituzioni di analisi;
22. Matematiche complementari;
23. Matematica per chimici e naturalisti;
24. Meccanica razionale;
25. Mineralogia e petrografia;
26. Paleontologia;
27. Vulcanologia;
28. Zoologia.

Art. 57.

Per il conseguimento delle singole lauree sono consigliati i seguenti piani di studio:

Per la laurea in matematica:

Anno 1°:

Analisi algebrica;
Analisi infinitesimale;
Geometria analitica;
Geometria proiettiva;
Fisica sperimentale.

Anno 2°:

Analisi infinitesimale;
Geometria descrittiva;
Chimica generale ed inorganica.
Fisica sperimentale.

Anno 3°:

Matematiche complementari;
Istituzioni di analisi;
Meccanica razionale.

Anno 4°:

Tre corsi a scelta fra:
Analisi superiore;
Fisica matematica;
Geometria superiore;
Astronomia e geodesia.

Per la laurea in fisica:

Anno 1°:

Analisi algebrica;
Geometria analitica;
Geometria proiettiva;
Analisi infinitesimale;
Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Disegno e architettura elementare.

Anno 2°:

Chimica organica;
Geometria descrittiva;
Analisi infinitesimale;
Fisica sperimentale.

Anno 3°:

Istituzioni di analisi;
Fisica superiore;
Meccanica razionale;
Esercizi di fisica (esperienze di corso);
Esercizi di chimica (esperienze di corso).

Anno 4°:

Fisica superiore;
Fisica matematica;
Chimica fisica;
Mineralogia con esercizi;

Una materia a scelta tra le seguenti:
Astronomia e geodesia;
Geografia fisica e metereologia;
Esercizi di fisica (misure).

Per la laurea in chimica:

Anno 1°:

Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Matematica per chimici e naturalisti;
Esercizi di chimica (esperienze di corso).

Anno 2°:

Fisica sperimentale;
Chimica organica;
Mineralogia con esercizi;
Esercizi di chimica (analisi qualitativa);
Esercizi di fisica;

Anno 3°:

Chimica fisica;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Esercizi di chimica (analisi quantitativa);
Esercizi di fisica;
Chimica industriale.

Anno 4°:

Chimica fisica;
Chimica farmaceutica e tossicologica;
Chimica bromatologica;
Esercizi di chimica (lavori sperimentali);

Due corsi a scelta tra le seguenti discipline:
Botanica;
Geologia;
Geografia fisica e metereologia;
Vulcanologia.

Per la laurea in scienze naturali:

Anno 1°:

Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Botanica con esercizi;
Zoologia.

Anno 2°:

Chimica organica;
Fisica sperimentale;
Mineralogia e petrografia con esercizi;
Anatomia e fisiologia comparate;
Botanica con esercizi;
Esercizi di chimica;
Esercizi di fisica;
Frequenza di un laboratorio di scienze naturali.

Anno 3°:

Geologia con esercizi;
Geografia fisica e metereologia;
Vulcanologia con esercizi;
Frequenza di due laboratori di scienze naturali.

Anno 4°:

Paleontologia con esercizi;
Fisiologia;
Anatomia umana;
Frequenza di uno dei due laboratori scelti nell'anno precedente.

Per la laurea mista in fisica e matematica:

Anno 1°:

Analisi algebrica;
Geometria analitica;
Geometria proiettiva;
Analisi infinitesimale;
Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Disegno ed elementi di architettura.

Anno 2°:

Chimica organica;
Geometria descrittiva;
Fisica sperimentale;
Analisi infinitesimale.

Anno 3°:

Istituzioni di analisi;
Fisica superiore;
Matematiche complementari;
Esercizi di fisica (esperienze di corso);
Meccanica razionale.

Anno 4°:

Matematiche complementari;
Fisica superiore;
Esercizi di chimica;
Esercizi di fisica (misure);

Un corso a scelta fra i seguenti:
Analisi superiore;
Geometria superiore;
Fisica matematica;
Astronomia e geodesia;
Chimica fisica.

Per la laurea mista in fisica e scienze naturali:

Anno 1°:

Fisica sperimentale;
Chimica generale ed inorganica;
Botanica con esercizi;
Zoologia;
Matematica per chimici e naturalisti.

Anno 2°:

Fisica sperimentale;
Chimica organica;
Anatomia e fisiologia comparate;
Mineralogia e petrografia con esercizi.

Anno 3°:

Geologia e paleontologia con esercizi;
Fisica superiore;
Geografia fisica e metereologia;
Esercizi di fisica (esperienze di corso);
Esercizi di botanica.

Anno 4°:

Fisica superiore;
Fisiologia;
Vulcanologia con esercizi;
Esercizi di chimica;
Esercizi di zoologia e anatomia comparate;
Esercizi di fisica (misure).

Art. 58.

Lo studente è libero di modificare i piani di studii consigliati, sostituendo ad una o più materie in essi indicate altre materie, purchè soddisfi alle seguenti condizioni:

per la *laurea in matematica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 1 a 3, 8 a 14, 17 a 22, 24;

per la *laurea in fisica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 1, 2, 5, 8, 9, 10 a 15, 17 a 19, 21, 24, 25 e frequenti il laboratorio di fisica per un biennio e quello di chimica per un anno;

per la *laurea in chimica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 6 a 10, 14 a 16, 23, 25, 27, e fra i corsi di chimica farmaceutica e di chimica bromatologica della Scuola di farmacia e frequenti il laboratorio di chimica per quattro anni e quello di fisica per tre semestri;

per la *laurea in scienze naturali,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 4, 6, 7, 8, 9, 14 a 16, 25 a 28 e i corsi di anatomia umana e fisiologia della Facoltà di medicina e frequenti per un anno i laboratori di fisica, di chimica, e due dei laboratori di scienze naturali e per un biennio un altro laboratorio di scienze naturali;

per la *laurea mista in fisica e matematica,* prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 1 a 3, 5, 8 a 10, 12 a 14, 17 a 22, 24 e frequenti per un anno il laboratorio di chimica e per un biennio quello di fisica;

per la *laurea mista in fisica e scienze naturali*, prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie fra quelle elencate nell'art. 56 ai numeri 4, 6, 8, 9, 14 a 16, 23, 25 a 28 e frequenti per due anni il laboratorio di fisica e per un anno quelli di chimica, di botanica, di zoologia e anatomia comparate.

Art. 59.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non abbia preso iscrizione ad almeno tre corsi, compresi quelli di esercitazione nei laboratori.

Art. 60.

Lo studente deve sostenere una prova pratica per ciascun corso di esercizi.

Gli studenti aspiranti alla laurea in fisica, o in chimica o in fisica e matematica o in fisica e scienze naturali, per frequentare gli esercizi di fisica, debbono aver superato l'esame del corso teorico impartito al 1° anno.

Gli aspiranti alla laurea in chimica ed a quella in scienze naturali, per frequentare gli esercizi di chimica debbono aver superato l'esame di chimica generale ed inorganica.

Art. 61.

Gli esami di laurea della Facoltà, eccettuato quello per la laurea in matematica, saranno preceduti sempre da una prova pratica; questa sarà di fisica per le lauree miste in fisica e matematica e in fisica e scienze naturali. Per tali due lauree miste, se la dissertazione scritta verte su argomento di fisica, due almeno dei temi da discutersi oralmente devono vertere su argomenti di matematiche o scienze naturali e viceversa, se la dissertazione verte su argomenti di matematica o di scienze naturali, due almeno dei temi orali devono vertere su argomenti di fisica.

Art. 62.

I laureati in fisica, aspiranti alla laurea in matematica, sono ammessi al 3° anno e dispensati dagli esami comuni dei due primi anni di corso.

I laureati in matematica ed in chimica, che aspirano alla laurea in fisica, sono ammessi al 3° anno con dispensa dagli esami comuni già superati e con obbligo di completare le iscrizioni, gli esercizi e gli esami necessari per la laurea in fisica.

Chi è in possesso di laurea mista in fisica e matematica ed aspiri alla laurea in fisica è ammesso al 4° anno con dispensa dagli esami comuni già superati e con l'obbligo di frequenza e di esami per i corsi annuali di chimica fisica e di fisica matematica se non li abbia già superati.

I laureati in matematica, in fisica, in scienze naturali, aspiranti alla laurea in chimica, sono ammessi al 3° anno con dispensa dagli esami comuni già superati e con l'obbligo di completare le iscrizioni e gli esami per le materie e gli esercizi relativi al corso di laurea in chimica. Eguali agevolazioni ed obblighi si hanno per quelli provvisti di laurea mista in fisica e matematica o in fisica e scienze naturali.

TITOLO VIII.

SCUOLA DI FARMACIA.

Art. 63.

La Scuola di farmacia conferisce:

a) Il diploma in farmacia;

b) La laurea in chimica e farmacia.

Art. 64.

Le materie d'insegnamento della Scuola sono:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Zoologia;
4. Fisica sperimentale;
5. Mineralogia;
6. Botanica;
7. Igiene;
8. Chimica farmaceutica e tossicologica;
9. Chimica bromatologica;
10. Materia medica (farmacognosia e farmacologia);
11. Tecnica farmaceutica;
12. Chimica biologica;
13. Chimica industriale.

Gli insegnamenti di chimica generale ed inorganica, chimica organica, chimica industriale, zoologia, mineralogia sono compresi tra quelli della Facoltà di scienze; quello di chimica biologica fra gl'insegnamenti della Facoltà di medicina.

Art. 65.

Per il conseguimento del diploma in farmacia sono consigliati i seguenti corsi da seguirsi nei primi tre anni:

1. Chimica generale ed inorganica;
2. Chimica organica;
3. Fisica sperimentale (corso speciale);
4. Botanica (corso speciale);
5. Mineralogia;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
7. Chimica bromatologica;
8. Materia medica - farmacognosia e farmacologia (corso speciale);
9. Tecnica farmaceutica.

Lo studente è libero di sostituire altre materie a quelle consigliate purchè prenda iscrizione e superi gli esami in almeno nove materie scelte fra quelle elencate nell'articolo precedente.

Egli deve inoltre frequentare i seguenti esercizi:

a) Esercizi di preparazione ed analisi chimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;

b) Esercizi di chimica farmaceutica;

c) Esercizi di materia medica - farmacognosia e farmacologia;

d) Esercizi di botanica in rapporto alle piante medicinali.

Il quarto anno è dedicato alla pratica farmaceutica presso una delle farmacie autorizzate.

Art. 66.

Per il conseguimento della laurea in chimica e farmacia sono consigliati i seguenti corsi da seguirsi nei primi quattro anni:

1. Chimica generale ed organica;
2. Chimica organica;
3. Zoologia;
4. Fisica sperimentale (corso biennale);
5. Botanica (corso speciale);
6. Mineralogia con esercizi;
7. Chimica biologica con esercizi;
8. Igiene con esercizi;
9. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
10. Chimica bromatologica;
11. Materia medica - farmacognosia e farmacologia (corso speciale).

12. Chimica industriale;
13. Tecnica farmaceutica.

Lo studente potrà sostituire a non più di tre delle materie sopraindicate altrettante materie delle Facoltà di scienze o di medicina, purchè la sostituzione sia approvata dal Consiglio della Scuola.

Egli deve inoltre frequentare i seguenti esercizi:

a) Esercizi di botanica sulle piante medicinali;

b) Esercizi di preparazioni chimiche nel laboratorio di chimica farmaceutica;

c) Esercizi di fisica (annuali);

d) Esercizi di analisi qualitativa e quantitativa nel laboratorio di chimica generale;

e) Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, bromatologica e zoochimica nel laboratorio di chimica farmaceutica;

f) Esercitazioni di materia medica - farmacognosia e farmacologia.

Il quinto anno è dedicato alla pratica farmaceutica presso una delle farmacie autorizzate.

Art. 67.

Tanto nel corso di diploma che in quello di laurea, alla fine di ogni corso di esercitazioni gli studenti sono soggetti ad una prova pratica.

Art. 68.

L'esame di diploma in farmacia si sostiene in due sedute, una alla fine del terzo ed una alla fine del quarto anno.

Nella prima seduta si sostengono le seguenti prove:

a) Un'analisi chimica qualitativa, eseguita nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto il controllo della Commissione esaminatrice, con relazione scritta;

b) Un'analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici, da eseguirsi nel laboratorio di chimica farmaceutica sotto il controllo della Commissione, con relazione scritta. I nomi dei prodotti sono indicati a sorte;

c) Una prova orale, consistente nella discussione dei risultati e metodi delle prove precedenti ed in un colloquio su argomenti di analisi chimica.

Non può sostenere la prova indicata nella lettera c) chi non abbia superato le prove di cui alle lettere a) e b).

Nella seconda seduta il candidato deve sostenere una prova pratica di dosaggio volumetrico ed un esame pratico, diretto ad accertare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e deve rispondere sulla tecnica farmaceutica, sull'arte del ricettare, sulla farmacopea, sulla legislazione sanitaria e su quant' altro abbia attinenza con la farmacia.

Art. 69.

La Commissione per l'esame di diploma alla fine del terzo anno si compone di sette membri, fra i quali sono compresi, di regola, il Direttore della Scuola, che la presiede, professori di chimica inorganica ed organica, di chimica farmaceutica e tossicologica, di materia medica e un libero docente scelto possibilmente fra quelli che insegnano effettivamente nella Scuola.

Per l'esame pratico alla fine del quarto anno alla Commissione costituita come sopra si aggiungono il professore di botanica ed un provetto farmacista.

Art. 70.

L'esame di laurea in chimica e farmacia si dà in due sedute: una alla fine del quarto ed una alla fine del quinto anno.

Alla fine del quarto anno lo studente deve:

1. Superare una prova di analisi e preparazione di due prodotti farmaceutici;

2. Superare tre prove:

a) di analisi chimica qualitativa;

b) di analisi chimica quantitativa;

c) di analisi chimica tossicologica e bromatologica.

Le prove si svolgono nel laboratorio di chimica farmaceutica, sotto il controllo della Commissione esaminatrice.

Alla fine del quinto anno lo studente deve:

1. Presentare una dissertazione scritta su argomento scelto liberamente, possibilmente sperimentale, in chimica farmaceutica od in materie strettamente attinenti alla farmacia, e discuterla su relazione del Direttore dell'Istituto presso il quale la dissertazione stessa fu preparata.

2. Presentare e discutere tre argomenti orali scelti in materie diverse fra loro e da quella su cui verte la dissertazione.

3. Sostenere una prova pratica nella quale deve dimostrare la sua conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante, e rispondere sulla tecnica farmaceutica, sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria, in quanto essa ha attinenza con la farmacia.

Art. 71.

La Commissione per la prima seduta dell'esame di laurea in chimica e farmacia si compone di regola di nove membri e ne fanno parte oltre il Direttore della Scuola, presidente, tutti i professori che hanno insegnato nella Scuola ed un libero docente scelto possibilmente fra quelli che durante l'anno abbiano insegnato nella Scuola.

Per la seconda seduta dell'esame di laurea alla Commissione predetta si aggiungono un altro libero docente, scelto come sopra, ed un provetto farmacista.

Art. 72.

I laureati in chimica, in fisica, scienze naturali, medicina e chirurgia, agraria, veterinaria, aspiranti al diploma in farmacia, possono essere ammessi al 3° anno, quando comprovino d'aver seguito per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica, con i relativi esercizi.

I laureati in scienze naturali, in fisica, in medicina e chirurgia in veterinaria ed in agraria, aspiranti alla laurea in chimica e farmacia sono ammessi al 3° anno.

I laureati in agraria e in veterinaria debbono presentare il titolo di studi secondari prescritto per l'ammissione alla Scuola, conseguito almeno due anni prima.

I laureati in chimica possono essere ammessi al 4° anno purchè abbiano frequentato per un anno il corso di chimica farmaceutica e tossicologica con i relativi esercizi.

I diplomati in farmacia possono essere ammessi al 3° anno di chimica e farmacia.

La Scuola, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai singoli aspiranti, determina, caso per caso, il numero minimo degli insegnamenti che debbono esser seguiti e formare oggetto di esame per il conseguimento della nuova laurea o del diploma, e consiglia l'ulteriore piano di studi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
FEDELE.

Numero di pubblicazione 282.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1927, n. 71.

Contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1408, col quale fu eretto in ente morale l'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di assegnare all'Istituto adeguati mezzi pel raggiungimento degli alti suoi fini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma, eretto in ente morale con il R. decreto 6 agosto 1926, n. 1408, verrà corrisposto, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, un contributo nella misura che sarà annualmente stabilita con la legge del bilancio. Per l'esercizio 1926-27, il contributo medesimo è fissato in L. 300,000.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare al predetto stato di previsione le variazioni dipendenti dal presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 51. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 283.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1926, n. 2377.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Pavoncelli », in Cerignola.

N. 2377. R. decreto 16 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « G. Pavoncelli », in Cerignola, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V.

Numero di pubblicazione 284.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2381.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Leonardo da Vinci », in Empoli.

N. 2381. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Leonardo da Vinci », in Empoli, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 285.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1926, n. 2380.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede », in Siracusa.

N. 2380. R. decreto 2 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Archimede », in Siracusa, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1927 - Anno V.

REGIO DECRETO 6 febbraio 1927.

Nomina di altri due membri della Commissione per il controllo del servizio delle radioaudizioni circolari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto n. 1067 dell'8 febbraio 1923;

Visto il R. decreto-legge n. 655 del 1° maggio 1924;

Visto il R. decreto n. 1226 del 10 luglio 1924;

Visto il R. decreto n. 2191 del 14 dicembre 1924;

Visto il R. decreto-legge n. 1917 del 23 ottobre 1925;

Visto il R. decreto n. 1559 del 13 agosto 1926;

Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925 convertito nella legge 21 aprile 1926, n. 597;

Visto il R. decreto 27 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1927, reg. n. 2, Ufficio riscontro poste-telegrafi, foglio n. 248;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai componenti la Commissione incaricata del controllo sul servizio delle radioaudizioni circolari avente anche l'incarico di studiare e segnalare i mezzi più idonei per l'incremento ed il miglioramento di detto servizio, sia dal punto di vista tecnico che da quello artistico e culturale, istituita con R. decreto 27 gennaio 1927, sono aggiunti in qualità di membri i signori:

Ing. Operto Loris;

Dott. Telesio Interlandi, direttore del giornale *Il Tevere*.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1927.

Approvazione delle tariffe e norme per le mercedi ai lavoratori del porto di Molfetta per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che stabilisce le norme per la disciplina del lavoro nei porti del Regno;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1925, n. 232, convertito in legge, che autorizza l'istituzione di Uffici del lavoro nei porti del Regno;

Visto l'art. 3, n. 7, del proprio decreto 14 aprile 1926, relativo all'instituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Molfetta;

Sulla proposta dell'Ufficio del lavoro portuale suddetto;

Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutorie, a datare dal 15 febbraio 1927, le tariffe e le norme allegate al presente decreto che stabiliscono le mercedi dovute ai lavoratori del porto di Molfetta per le operazioni di carico, scarico e movimento delle merci.

Qualsiasi variazione alle predette tariffe e norme dovrà essere approvata con successivo decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

Tariffe del lavoro a cottimo da applicarsi nel porto di Molfetta per lo stivaggio, il distivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci.

MERCI	Stivaggio distivaggio	Imbarco sbarco	Note
	Lire	Lire	
1. Merci in genere non indicate appresso, a tonn.	5 —	5 —	
Animali:			
2. Grossi (bovini, equini), al pezzo	5 —	5 —	
3. Piccoli, al pezzo	2 —	2 —	
4. Gabbie di polli, l'una	5 —	5 —	
5. Blocchi di pietra da costruzione, fino a un quintale, a tonn.	5 —	5 —	
6. detti fino a una tonn., a tonn.	6 —	6 —	
7. detti oltre una tonn., a tonn.	8 —	8 —	
8. Calce, a tonn.	7 —	7 —	
9. Carbon fossile, a tonn.	3.75	3.75	
10. Carbone vegetale, a tonn.	5 —	5 —	
11. Cartonaggi, a tonn.	6 —	6 —	
12. Cemento, a tonn.	4.25	4.25	
13. Cerchi da botti, al fascio	0.10	0.10	
14. Corteccia di pino, a tonn.	10 —	10 —	
15. Doghe per botti, a tonn.	6 —	6 —	
16. Ferro (laminato, rottami, blocchi), ghisa e acciaio, a tonn.	4.50	4.50	
17. Ferro lavorato (ferramenta), a tonn.	5 —	5 —	
18. Fusti vuoti grandi, al pezzo	0.60	0.60	
19. Fusti vuoti medi, al pezzo	0.40	0.40	
20. Fusti vuoti piccoli, al pezzo	0.30	0.30	
21. Giunchi, a tonn.	8 —	8 —	
22. Grano alla rinfusa, a tonn.	5 —	4.50	
23. Grano in sacchi o farina, a tonn.	4.50	4.50	
24. Granturco, crusca, leguminose e simili, in sacchi, a tonn.	4 —	4 —	
25. Laterizi, a tonn.	3 —	3 —	
26. Legna da ardere, a tonn.	5 —	5 —	
27. Libani, a fascio	0.50	0.50	
28. Legname leggero, a tonn.	4.60	5 —	
29. Legname pesante, a tonn.	4.60	5 —	
30. Antenne (da m. 19 a 25 di lunghezza), al pezzo	5 —	5.50	
31. Pennoni (da m. 13 a 18 di lunghezza), al pezzo	2.50	2.75	
32. Pennoncini da 10 a 12 m., al pezzo	1.50	1.75	
33. Remi (al pezzo per partite sino a tonn. 1), al pezzo	0.50	0.50	
34. Remi (partite oltre tonn. 1), a tonn.	4.60	5 —	
35. Imbarcazioni e vetture, ciascuna	13 —	13 —	
36. Macchinari, a tonn.	10 —	10 —	
37. Marna (pietra da cemento), a tonn.	2.70	2.50	
38. Mattoni comuni, d'argilla e refrattari, a tonn.	6 —	6 —	
39. Olio d'oliva, a tonn.	4 —	6 —	
40. Olio al solfuro, a tonn.	4 —	6 —	
41. Olio minerale, a tonn.	4 —	6 —	
42. Ortaggi, a tonn.	6 —	6 —	
43. Pozzolana, a tonn.	4.50	4.50	Se ammassata al muraglione L. 5.50.
44. Sabbione, ghiaia, a tonn.	4 —	4 —	
45. Salumi, pesce secco e salato, a tonn.	5 —	7.50	Nella tariffa dello sbarco è compresa la messa in banchina per la verifica doganale.
46. Sansa vergine, a tonn.	3 —	2.50	Con l'aumento di lire 0.50, se sbarcata da piroscafi di linea.
47. Sansa esausta, a tonn.	2.75	2.25	
48. Vino, a tonn.	4 —	6 —	

NORME DIVERSE.

A tutte le tariffe su indicate deve applicarsi l'aumento del carovita nella misura del 18 per cento.

L'orario di lavoro è il seguente:

dal 1° aprile al 30 settembre, dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 18;

dal 1° ottobre al 31 marzo, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 17.

Il lavoro oltre l'orario ordinario o nei giorni festivi è retribuito con l'aumento del 50 per cento tanto sulle tariffe quanto sulle mercedi

La mercede della giornata di lavoro, in orario normale, sia ai verricelli, sia ai lavori di rinforzo, è di L. 25 oltre il carovita nella misura del 18 per cento. La mercede della mezza giornata è di L. 12.50 oltre il carovita.

Si considera giornata intera quella oltre le quattro ore e mezzo di lavoro

Per l'uso di un copertone di tela incerata per la durata di 24 ore si pagano L 1.15 compresi il trasporto, la riconsegna ed il piazzamento sulle merci ed escluso il carovita.

Roma, addì 1° febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro: CIANO.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 3 febbraio corrente n. 391/1-1-22 ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2241, recante provvedimenti in dipendenza dell'alluvione del 6 novembre 1926 nell'abitato e nella provincia di Bari.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota n. 33 del 4 febbraio 1927 ha presentato all'ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1927, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A.T.I.).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno in data 1° febbraio 1927 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1926, n. 2332, col quale si è data esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche fra l'Italia e lo Yemen, firmato a Sana il 2 settembre 1926.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 7 febbraio 1927 - Anno V, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2303, col quale si è data esecuzione alla Convenzione commerciale fra il Regno d'Italia e la Repubblica di Lettonia e al relativo Protocollo finale, firmati entrambi in Roma il 25 luglio 1925.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'INTERNO

Esami di idoneità fra agenti subalterni di ruolo dell'Amministrazione dell'interno per passaggio a categoria superiore.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 49 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto l'art. 53, lettera *b*), del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;
Veduto l'art. 163 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto l'art. 1, lettera *a*), del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Veduto il decreto Presidenziale 10 giugno 1926, col quale vennero autorizzate le nomine nei posti del gruppo *C* per passaggi di categoria spettanti al personale di ruolo del Ministero dell'interno;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Nel mese di marzo 1927 avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'interno, gli esami di idoneità per il passaggio nel ruolo del Gruppo *C* degli agenti subalterni di ruolo dell'Amministrazione dell'interno, che alla data del 30 settembre 1922 abbiano esercitato da almeno un anno mansioni d'ordine e che siano stati riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, nonchè degli agenti subalterni di ruolo, i quali avendo conseguito il grado di sottufficiale durante la guerra, non hanno potuto ottenere il passaggio in base al primo capoverso dell'art. 163 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e sono stati riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Gli esami consisteranno di una prova scritta ed una orale sull'ordinamento generale amministrativo del Regno e sulla tenuta degli archivi.

Art. 3.

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della Commissione esaminatrice.
Con lo stesso decreto verrà fissato il giorno in cui avrà luogo la prova scritta.

Art. 4.

Il Prefetto capo dell'Ufficio del personale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° febbraio 1927 - Anno V.

p. *Il Capo del Governo Ministro per l'interno:*
SUARDO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso per assistente alla cattedra di coltivazioni speciali presso il Regio istituto superiore agrario di Milano.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;
Vista la tabella organica del personale insegnante ed assistente del Regio istituto superiore agrario di Milano e quella dei relativi stipendi contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Apre un concorso al posto di assistente alla cattedra di « coltivazioni speciali » presso lo stesso Istituto con lo stipendio iniziale di L. 7000, oltre il supplemento di servizio attivo di L. 1700 e l'indennità caro-viveri.
Il concorso è per esami; a parità di merito sarà tenuto conto dei titoli.
I parenti e gli affini del titolare della cattedra fino al quarto grado non possono partecipare al concorso.
La Commissione esaminatrice formerà una terna in ordine alfabetico, per ciascun concorso, dei tre candidati che avranno ottenuto l'idoneità e riportato maggior numero di voti, e fra essi il titolare della cattedra avrà facoltà di scegliere il vincitore.
Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno far pervenire non più tardi del giorno 16 marzo 1927 alla segreteria dell'Istituto la domanda accompagnata dai seguenti documenti:
a) fede di nascita, dalla quale risulti che il candidato non ha oltrepassato il 35° anno di età alla data della chiusura del concorso. I concorrenti che furono fra i combattenti possono esservi ammessi fino al 40° anno di età;
b) certificato penale;
c) certificato di cittadinanza italiana;
d) certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune ove il concorrente ha dimorato nell'ultimo triennio;
e) certificato di sana costituzione fisica, dal quale risulti l'attitudine del concorrente all'impiego cui aspira;

f) stato di famiglia;
g) certificato di adempiuto obbligo di leva;
h) certificato di laurea in scienze agrarie conseguito in un Istituto superiore del Regno;
i) certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
l) qualunque altro titolo, documento o pubblicazione che dimostri l'attitudine del candidato a coprire il posto cui aspira;
m) elenco dei titoli, documenti e pubblicazioni che accompagnano la domanda e descrizione della carriera scolastica ed eventualmente di quella professionale percorse.

La domanda e i documenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f), g), h), i),* dovranno avere una data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando di concorso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati con le lettere *b), c), d), e), f), g),* gli aspiranti che provino di occupare posti di ruolo al servizio dello Stato. La domanda, inoltre, per poter prendere parte al concorso, dovrà essere munita della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso di L. 50, a termini del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Scaduto il termine indicato per la presentazione delle domande i concorrenti saranno avvisati della prova di esame che avrà luogo in Milano presso il Regio istituto superiore agrario.

Il vincitore del concorso dovrà assumere la carica entro otto giorni dalla comunicazione fattagli. In caso contrario sarà dichiarato dimissionario.

Milano, addì 1° gennaio 1927 - Anno V

Il direttore: A. MENOZZI.

Concorso al posto di incaricato di lingua inglese presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso per incaricato di lingua inglese presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale del commercio) la loro domanda su carta bollata da L. 3, alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;
b) il certificato generale del casellario giudiziario;
c) i certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuta la sua residenza durante l'ultimo triennio;
d) le pubblicazioni a stampa;
e) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;
f) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;
g) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a), b)* e *c)* debbono essere legalizzati, quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* debbono inoltre essere di data non anteriore a tre mesi da quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b), c)* in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione della domanda è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali ed agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda dev'essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

La retribuzione annua è di L. 6000 che potrà raggiungere un massimo di L. 10,000 mediante aumenti quinquennali di L. 1000 ciascuno. Il vincitore del concorso non è soggetto alle incompatibilità di ufficio contemplate dall'art. 26 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 agosto 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

N.B. - La 1ª pubblicazione di questo concorso è avvenuta il 10 dicembre 1926.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di professore non stabile presso cattedre di Regie università e Istituti superiori del Regno.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 27 ottobre 1926, n. 1933;

Decreta:

Presso le Università e gli Istituti superiori sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti:

Nelle Facoltà di giurisprudenza:

1. Diritto romano nella Regia università di Perugia.
2. Diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione nella Regia università di Sassari.
3. Economia politica nella Regia università di Sassari.

Nelle Facoltà di lettere e filosofia:

1. Storia dell'arte medioevale e moderna, nella Regia università di Pisa.
2. Storia moderna nella Regia università di Bologna.

Nelle Scuole d'ingegneria:

1. Strade ordinarie, ferrovie e trazione elettrica, nella Regia scuola d'ingegneria di Padova.
2. Fisica tecnica nella Regia scuola d'ingegneria di Bologna.
3. Tecnologia meccanica e impianti industriali nella Regia scuola d'ingegneria di Pisa.

Nelle Scuole di farmacia:

1. Chimica farmaceutica nella Regia università di Perugia.
2. Farmacologia e tossicologia, nella libera Università di Camerino.

Negli Istituti superiori di magistero:

1. Filosofia e storia della filosofia nel Regio istituto superiore di magistero di Messina.
2. Storia nel Regio istituto superiore di magistero di Messina.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il 15 aprile 1927.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;
2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano non regnicolo;
3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;
4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;
5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica, in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende, da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parti di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande, con gli annessi allegati (documenti e titoli), devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato inoltre un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 115 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 30 dicembre 1926.

Il Ministro: FEDELE.

N.B. — La prima pubblicazione ebbe luogo nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 gennaio 1927, n. 7.

Concorsi per professore non stabile nelle facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, e di scienze, presso le Università.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 1 e seguenti del R. decreto 4 settembre 1925, n 1604;
Veduto l'art. 5 del R. decreto 4 febbraio 1926, n. 119;
Veduto il R. decreto 13 gennaio 1927, n. 38;
Veduto il R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546;

Decreta:

Presso le Università sono aperti i concorsi per professore non stabile delle cattedre seguenti:

Nelle Facoltà di giurisprudenza:

1. Diritto e procedura penale nella libera Università di Camerino.
2. Storia del diritto italiano nella libera Università di Camerino.
3. Diritto civile nella libera Università di Ferrara.
4. Diritto commerciale nella libera Università di Camerino.
5. Diritto processuale civile nella Regia università di Siena.

Nelle Facoltà di medicina e chirurgia:

1. Anatomia umana e normale nella libera Università di Camerino.

Nelle Facoltà di scienze:

1. Chimica generale inorganica e organica nella libera Università di Ferrara.
2. Analisi infinitesimale nella libera Università di Ferrara.
3. Geometria analitica e proiettiva nella libera Università di Ferrara.

Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti devono far pervenire domanda a questo Ministero, in carta bollata di L. 3, entro il 30 aprile 1927.

Alla domanda devono unire:

1° atto di nascita;

2° certificato che l'aspirante è cittadino italiano o italiano non regnicolo;

3° certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4° certificato di buona condotta rilasciato dai sindaci dei Comuni nei quali l'aspirante ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

5° notizie sulla propria operosità scientifica e sulla propria carriera didattica in dieci esemplari;

6° qualsiasi titolo, documento e pubblicazione che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

7° quietanza comprovante il pagamento della tassa di L. 100 prevista dall'art. 1 del R. decreto 16 novembre 1922, n. 1546.

I documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 debbono essere legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 3 e 4 debbono essere, inoltre, di data non anteriore di tre mesi a quella di scadenza del concorso. L'aspirante che ricopre un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4; deve invece presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dalla quale dipende da cui risulti che egli trovasi in attività di servizio.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati. In nessun caso sono accettate bozze di stampa. Le pubblicazioni debbono presentarsi possibilmente in cinque copie.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Le domande con gli annessi allegati (documenti e titoli) devono essere inviate al Ministero, Direzione generale per l'istruzione superiore, in piego separato. Sui pacchi o fascette contenenti le pubblicazioni, oltre l'indirizzo, dovrà essere indicato il nome del concorrente ed il concorso cui prende parte.

Alle domande deve essere allegato, inoltre, un elenco, in dieci copie, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni inviate per il concorso.

Le assunzioni all'ufficio messo a concorso saranno subordinate alle condizioni stabilite dall'art. 15 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, eventualmente accertate con le norme di cui al penultimo comma, parte 2ª, dell'art. 28 del regolamento generale universitario approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674.

Roma, addì 31 dicembre 1926.

Il Ministro: FEDELE.

N.B. — La prima pubblicazione ebbe luogo nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1927, n. 23.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dell'8 febbraio 1927 - Anno V

Francia	92.26	Oro	453.22
Svizzera	451.82	Belgrado	41.50
Londra	113.906	Budapest (pengo)	4.13
Olanda	9.42	Albania (Franco oro)	454.75
Spagna	396.50	Norvegia	6.02
Belgio	3.268	Svezia	6.27
Berlino (Marco oro)	5.575	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.315	Danimarca	6.26
Praga	69.75	Rendita 3,50 %	65.10
Romania	13.35	Rendita 3,50 % (1902)	59 —
Russia (Cervonetz)	120.70	Rendita 3 % lordo	42.675
Peso argentino oro	22.34	Consolidato 5 %	82.575
Peso argentino carta	9.83	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.80
New York	23.489		
Dollaro Canadese	23.46		

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.